



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di porto Marina di Carrara

Servizio Tecnica-Sicurezza e Difesa Portuale

Via Salvetti, 5 – Tel. 0585/6467293 – email: cpcarrara@mit.gov.it – pec: cp-marinadicarrarra@pec.mit.gov.it

Ordinanza

“Interdizione specchio acqueo antistante il pontile di Marina di Massa”

Il sottoscritto Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Marina di Carrara,

- VISTO** il sinistro marittimo occorso il giorno 28.01.2025 alla M/N GUANG RONG (unità di bandiera cipriota, 103,80 metri di lunghezza, 25 metri di larghezza e 5.264 GT, Call sign 5BJV3 e numero IMO 9236133),
- VISTA** la Convenzione di Londra del 20.10.1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- TENUTO CONTO** che in data 15.12.2025 si sono concluse le operazioni di rimozione della M/N GUANG RONG, incagliata al ridosso del pontile di Marina di Massa in posizione Lat. 44°00.36' N – Long. 010°05.80' E;
- CONSIDERATO** che la giurisdizione di questo Circondario Marittimo si estende dalla foce del Parmignola al Comune di Forte dei Marmi (escluso);
- VISTO** il messaggio n. 02.02.11/18281 in data 07.07.2026 con il quale è stato chiesto al Comando Interregionale Marittimo Nord della Spezia l'emissione di apposito avviso ai naviganti;
- RITENUTO** necessario tutelare la sicurezza della vita umana in mare e disciplinare gli aspetti inerenti alla sicurezza della navigazione nelle zone di mare interessate dagli interventi ricadenti nella propria giurisdizione;
- VISTA** l'Ordinanza n. 49/2026 in data 30 giugno 2026 della Capitaneria in Intestazione, inerente all'interdizione dello specchio acqueo antistante il pontile di Marina di Massa;
- VISTI** gli ulteriori atti d'ufficio.

RENDE NOTO

che nelle acque antistanti il pontile caricatore di Marina di Massa risultano attualmente presenti i detriti del pontile collassato a seguito del sinistro della M/N GUANG RONG (unità di bandiera cipriota, 103 metri di lunghezza e 25 metri di larghezza, 5.264 GT, Call sign 5BJV3 e numero IMO 9236133), rimossa dal sito di incaglio in data 15 dicembre 2025.

Per indicare il relativo pericolo, in prossimità del pontile è stato posizionato un segnalamento marittimo di colore giallo, recante le caratteristiche indicate nell'art. 1, comma 2, della presente Ordinanza.

ORDINA

Art. 1 – Tutela ed interdizione dello specchio acqueo interessato dall'evento

Ai fini della sicurezza della navigazione si interdice lo specchio acqueo nel tratto di mare circolare avente un raggio di metri 100, centrato sul punto di coordinate **Lat. 44° 00' 20.89"N - Long 010° 05' 47.72"E** (Datum WGS 84), meglio rappresentato all'interno dell'allegato stralcio planimetrico, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Nel punto sopraindicato è installata una boa di segnalazione aventi le seguenti caratteristiche:

- Altezza s.l.m.m.: 3 metri;
- Colore: Giallo;
- Ritmo: **1s** – 0,5s. I caratteri in neretto indicano la durata dei lampi di luce, i restanti indicano la durata delle eclissi;
- Portata nominale: 2,8 miglia;
- Miraglio ad "X";
- Visibilità: a giro di orizzonte.
- Struttura: Ferro;

All'interno dello specchio acqueo citato dal giorno **07 luglio 2026** sono interdette:

- a) la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di qualunque unità, sia da diporto che ad uso professionale;
- b) la pratica della balneazione e comunque l'accesso per qualsivoglia altro motivo;
- c) l'effettuazione di attività di immersioni subacquee;
- d) lo svolgimento di attività di pesca;
- e) ogni ulteriore attività connessa all'uso del mare non espressamente autorizzata.

Art. 2 – Derghe

Non sono soggette ai divieti di cui all'articolo 1 le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di polizia e/o governative, autorizzate ad accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

Art. 3 – Efficacia del provvedimento

Il presente provvedimento viene emanato ai soli fini e per l'espletamento delle funzioni di sicurezza della navigazione previste dal vigente Codice della Navigazione e delle leggi speciali, nonché per il sicuro svolgimento delle operazioni nautiche, fermo restando il possesso di qualsiasi diversa autorizzazione di competenza di altre Autorità/organismi, necessaria per lo svolgimento delle attività di che trattasi.

Art. 4 – Sanzioni e disposizioni finali

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti:

- a norma dell'art. 53 del D.Lgs 18 luglio 2005, n. 171, se alla condotta di un'unità da diporto;
- a norma dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, in materia di uso del demanio marittimo;
- a norma dell'art. 1231 del Codice della Navigazione in tutti gli altri casi, autonomamente o eventualmente in concorso con altre fattispecie, salvo che il fatto non costituisca altro più grave reato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze.

L'Ordinanza n. 49/2026 in data 30 giugno 2026 di questa Capitaneria di Porto è abrogata.

Marina di Carrara, *data della registrazione e della firma digitale*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Angelo Benedetto GONNELLA
Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANGELO BENEDETTO PIO MARIA GONNELLA
In Data/On Date:
martedì 7 luglio 2026 16:16:17 C.F. (CP) 

